

CODICE DI CONDOTTA

per gli eventi organizzati, promossi o patrocinati dalla

FONDAZIONE PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA E AL RISPARMIO

adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 5 dicembre 2018

su proposta del Direttore Generale dott.ssa Giovanna Boggio Robutti

PREMESSA

La Fondazione per l'Educazione finanziaria e al Risparmio (FEduF) “persegue scopi di utilità sociale promuovendo l'Educazione Finanziaria, nel più ampio concetto di Educazione alla Cittadinanza Economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica” e provvede all'attuazione delle proprie finalità tramite “l'organizzazione di seminari, convegni ed eventi di promozione dell'Educazione Finanziaria in proprio e per i Soci” nonché “la realizzazione di forme di coordinamento e aggregazione con iniziative pubbliche e private aventi analoghe finalità” (art. 2 dello Statuto).

In tale ottica FEduF organizza, direttamente o indirettamente, incontri di sensibilizzazione in tema di educazione finanziaria rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie ovvero agli adulti.

Il presente Codice vuole disciplinare, oltre all'uso del proprio logo e dei materiali didattici predisposti, gli incontri in questione con particolare riferimento al ruolo delle Banche coinvolte ed ai rapporti con la platea di tali incontri e con la FEduF.

FINALITÀ E DESTINATARI DEL CODICE

Art. 1

1. Le finalità del presente Codice sono quelle di disciplinare l'utilizzo dei segni distintivi della Fondazione e dei contenuti didattici da quest'ultima elaborati ad opera dei Partecipanti nonché di garantire un corretto svolgimento di tutte le attività organizzate, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle finalità della Fondazione.

2. I destinatari del Codice sono i Partecipanti della Fondazione, tenuti ai sensi dell'art. 6, comma 3, dello Statuto ad osservare le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Fondazione. Ogni Partecipante è altresì responsabile ai sensi del presente Codice per le condotte poste in essere dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti che dovranno essere uniformate allo stesso.

3. Sono altresì destinatari del Codice i soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2 che siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'organizzazione di attività della

Fondazione e che abbiano a tal fine sottoscritto per accettazione copia del presente Codice.

IL LOGO: DISCIPLINA E CONDIZIONI D'USO

Art. 2

1. Il logo e l'immagine coordinata "FEduF" sono di proprietà della Fondazione e sono destinati a designare l'attività della Fondazione medesima.
2. Nelle attività di comunicazione nei confronti del pubblico, l'uso del logo e dell'immagine coordinata è riservato in via esclusiva alla Fondazione. Per quanto riguarda i singoli Partecipanti, l'uso è limitato alla pubblicazione sulla home page del proprio sito Internet e, indirettamente, all'impiego nei materiali di comunicazione esterna, predisposti centralmente dalla Fondazione, secondo le modalità e i tempi di volta in volta comunicati dalla Fondazione stessa.
3. Il logo e l'immagine coordinata "FEduF" possono essere liberamente utilizzati dai singoli Partecipanti esclusivamente per le attività di comunicazione interna degli stessi Partecipanti (a mero titolo esemplificativo: circolari, comunicazioni di servizio, mail, newsletter). Ogni altra forma di utilizzazione diversa da quelle sopra indicate, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Fondazione attraverso l'ufficio del Direttore generale.
4. E' facoltà della Fondazione concedere, per singole e specifiche attività, l'uso del logo e dell'immagine coordinata a soggetti diversi dai Partecipanti, che diano garanzia di farne buon uso e la cui attività sia coerente con le finalità della Fondazione.
5. La verifica del corretto utilizzo del logo e dell'immagine coordinata compete al Consiglio di amministrazione su indicazione del Direttore generale.

MATERIALI E PROGRAMMI DIDATTICI

Art. 3

1. La proprietà dei materiali e dei programmi didattici elaborati dalla Fondazione, direttamente o per il tramite di propri consulenti, i relativi diritti di proprietà intellettuale, di cessione, di utilizzo anche parziale per qualsiasi uso, di riproduzione, di traduzione in qualsiasi altra lingua, di adattamento e diffusione a mezzo radio, televisione, web, opera multimediale è di titolarità della Fondazione che, su richiesta, può concederne l'utilizzo ad un Partecipante dettando termini e condizioni dell'utilizzo medesimo.
2. È vietato in ogni caso l'utilizzo di materiali e programmi didattici della Fondazione nell'ambito di iniziative, eventi o attività promosse o organizzate da singoli Partecipanti ed aventi natura, anche se non prevalente, pubblicitaria o promozionale.
3. È vietata la cessione a terzi degli identificativi personali e delle password che consentono l'accesso alle sezioni riservate dei siti internet della Fondazione.
3. La verifica del corretto utilizzo del logo compete al Consiglio di amministrazione su indicazione del Direttore generale.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI

Art. 4

1. Gli "eventi FEduF" sono tutti gli incontri comunque denominati, le lezioni, i seminari, le tavole rotonde, i convegni che la Fondazione organizza, direttamente o

indirettamente, per sensibilizzare gli studenti e/o gli adulti sulle tematiche dell'educazione finanziaria. Nel caso di organizzazione indiretta la Fondazione si avvale di un terzo ovvero di un Partecipante alla Fondazione presente nel territorio di riferimento dell'evento cui sono demandati espressamente gli aspetti logistici.

2. Nel corso dell'attività preparatoria dell'evento, durante lo svolgimento dello stesso e nella fase successiva al medesimo al Partecipante del territorio ovvero al terzo è fatto espresso divieto di

- svolgere, in qualsiasi modalità, attività pubblicitaria o promozionale del proprio Ente, o dei propri prodotti o servizi;
- acquisire il consenso dei partecipanti all'evento per finalità pubblicitarie o promozionali;
- effettuare riprese video-fotografiche, con qualsiasi mezzo effettuate, dei partecipanti all'evento in difetto di espressa autorizzazione scritta degli interessati;
- inviare al domicilio dei partecipanti ovvero presso gli istituti scolastici di appartenenza materiale pubblicitario o promozionale della propria attività commerciale;
- utilizzare a fini pubblicitari o promozionali i dati di contatto ottenuti in ragione dell'organizzazione ovvero della partecipazione all'evento;
- invitare presso le proprie sedi i partecipanti agli eventi per finalità estranee rispetto a quelle della Fondazione.

VIOLAZIONI AL CODICE

Art. 6

1. Le infrazioni al presente Codice ad opera di un Partecipante rappresentano un inadempimento degli obblighi e dei doveri, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello Statuto.

2. Le infrazioni al presente Codice ad opera di un terzo che lo abbia sottoscritto per adesione espongono lo stesso ai conseguenti obblighi risarcitori nei confronti della Fondazione oltre all'esclusione da qualsiasi attività presente o futura con la Fondazione stessa.